GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 19 LUGLIO — NUM. 169

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **364** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al comune di Grimaldi (Cosenza) è data facoltà di applicare, dal 1893 al 1907, la sovrimposta di L. 6853,26 per far fronte all'ammortamento di quattro mutui passivi, tre contratti con la Cassa depositi e prestiti, due nel 1887 per 25 anni, uno nel 1888 per 30 anni, e uno da contrarsi con la Cassa di risparmio di Cosenza, in L. 40,000, per il pagamento di debiti onerosi verso le imprese costruttrici della strada obbligatoria Grimaldi-Malito e del Cimitero, ammortizzabile in 15 annualità di L. 4056,78, a cominciare dal 1893.

Allo stesso comune è data facoltà di applicare per tutto il tempo che occorre, la sovrimposta 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria.

Art. 2.

Il comune di San Giovanni Campano (Roma, per tutto il tempo che possa occorrere, a cominciare dal 1893, è autorizzato ad applicare la sovrimposta 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria.

Art. 3.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1893, il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85 86 od il limite legale, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco che segue:

ELENCO.

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria	Coniolo	14,659.96	1.96171
2	»	Cunico	7,633.33	1.23311
3	»	Maretto	7,758.—	2.33851
4	»	Montemagno	19,830.89	1 43235
5	»	Portacomaro	28,758.86	2.45612
6	»	Revigliasco d'Asti	10,898 52	1.67356
7	»	Rosingo Monferrato	1,495 18	1.51641
8	»	S. Michele d'Asti	3,802.12	0.92096
9	»	Tonengo	1,785.90	1.19778
10	»	Vaglierano	4,507.01	1.40400
11	Ancona	Genga	10,137.36	1.0621
12	Aquila	Aielli	7,471.61	0.6088
13	»	Bussi	3,081.63	0.8657
14	»	Casteldieri	6,987 72	1.0109
15	»	Civitellaroveto	6,728 02	0.9901
16	Arezzo	Talla	17,869.97	1.918
17	Avellino	S. Agata di Sotto	2,155.22	0 50025
18	Bari	S. Michele	12,615.32	0.840810
19	Benevento	Cerreto Sannita	12,173.35	0 7291
20	»	Foglianise	6,763 08	0.8362
21	»	San Lupo	5,750.—	0 7316
22	Bergamo	Berbenno	3,983.27	1.298
23	»	Calusco	10,595.25	1.100
24	»	Carvico	6,237.07	1.178
25	»	Cepino	1,263.82	1.983
26	»	Gaverina	3,734.13	1.867
27	»	Onore	4,305.08	2.739
28	»	Poscante	10,691.36	2.520
29	»	Rosciate	4,717.60	—
30	»	Romano di Lombardia	15,297.40	0 529
31	»	Sedrina	5,995 84	2.029
32	»	Selvino	5,135 85	3.710
33	»	Solto	5,126.35	1 249
34	»	Villongo S. Filastro	6,387.91	1,449
35	»	Zandobbio	6,612.31	1.352
36	Bologna	Crespellano	21,371 68	0.6875
37	»	Marzabotto	20,828.45	1 1784
38	»	Monterenzio	15,284 06	—
39	»	S. Lazzaro di Savena	22,000.—	—
40	»	Zola Predosa	16,158.50	—
41	Brescia	Artogne	8,115 03	1.18280
42	»	Borgonato	2,475.90	0 8474
43	»	Capo di Ponte	7,200.—	1.21263
44	»	Cerveno	4,056.84	1.51918
45	»	Collebeato	10.000.—	—
46	»	Corzano	10,607.15	0.8033
47	»	Maderno	8,970.40	1 078709
48	»	Padernello	8,931.80	0 80898
49	»	Ponte di Legno	3.261.48	0.7564
50	»	Pontevico	31,722 70	0 7875
51	»	Raffa	2,609.42	1.41484
52	»	S. Vigilio	6,300.—	—
53	»	Vestone	5,065.25	1.167
54	Catania	Camporotondo Etneo	2,993.58	1.0556
55	»	Cerami	12,898.01	0.72283
56	»	Gagliano	11,384.83	0.743105
57	»	Militello	28,263 87	0.741557
58	»	Ramacca	33,124.41	0.382024
59	»	Raddusa	6,978.34	0.93172
60	»	San Pietro di Clarenza	1,921.94	0.9700
61	»	Sperlinga	14,948 42	1.27812
62	Como	Bagaggera	2,020.88	1.6235
63	»	Cannago d'Olgiate	2,859.94	2.1857
64	»	Cernusco Lombardone	7,993 71	1 4929
65	»	Cittiglio	5,110 93	1.2937
66	»	Comabbio	3,151.20	1.1693
67	»	Consiglio Rumo	5,520 26	2 0783
68	»	Lomaniga	3 931.33	1.7320
69	»	Nesso	8,609 —	2.5295
70	»	Olginate	9,632.43	1.6909
71	»	Ramponio	992 87	0.9492
72	»	Rancio di Lecco	4,717.33	1.0063
73	Cosenza	Amendolara	2,431.84	0.410174
74	»	Bisignana	3,596.43	0.170189
75	»	Caloveto	10,619.52	1.047635
76	»	Carpanzano	3,436.51	0.865063
77	»	Cleto	8,422.88	0 939124
78	»	Malito	3,086.71	0.645482
79	»	Mendicino	6,381.76	0.601453
80	»	Rose	15,494.31	—
81	»	San Giovanni in Fiore	22,179.14	0.623955
82	»	Zumpano	6,897 61	1.629034
83	Cremona	Casaletto Ceredano	8,453.71	0.99420
84	»	Casalmaggiore	141,115 81	0.89890
85	»	Castelverde	22,705 96	0.83411
86	»	Torre de' Picenardi	19,938 57	0,87985
87	Cuneo	Albaretto della Torre	2,823.87	2.0216
88	»	Piasco	11,952 16	1.4581
89	»	Monforte d'Alba	23,901.57	2.0238
90	»	Rossana	13,513.27	2.2014
91	»	Scaletta Uzzone	3,220.27	3.6346
92	»	Sale Lunghe	6,257.24	1.1344
93	»	Venasca	12,471.47	1.0779
94	»	Villanova Solaro	12,699.87	0.6911
95	Forlì	Fiumana	7,323.32	—
96	Milano	Mezzago	7,500.—	—
97	Novara	Ameno	3,072.88	0.6880
98	»	Beè	1,120.—	1.9945
99	»	Brovello	1,500 —	2.1160
100	»	Calogna	1,377.85	2.8306
101	»	Cellio	7,751 29	2 1445
102	»	Lozzolo	3,228.11	1 7563
103	»	Miasino	6,656 17	3 1785
104	»	Palazzolo Vercellese	22,000.—	—
105	»	Piane Sesia	3,331.62	2.5901
106	»	Rive	13,736.87	0.9436
107	»	Ronço Biellese	4,689.62	2 2581
108	»	Salasco	10,287.39	0.6140
109	»	Santino	2,884.42	3.5007
110	»	Trino (frazione Grangie)	26,781.09	0.5802
111	»	Valdengo	4,170 18	1.000
112	»	Vercelli (fraz. Cascine Strà)	5,206.44	0.8563
113	»	Vercelli (frazione Montenero)	3,905 21	0.5896
114	»	Villa del Bosco	4,255.19	6.1578
115	»	Villa Bart	9,585.79	0 77807
116	Padova	Casalserugo	27,614.16	1.98
117	»	Castelbaldo	28,000.—	—
118	»	Galliera Veneta	16,000.—	—
119	»	Lozzo Atestino	23,700.—	—
120	»	Piombino Dese	24,627.82	1.31
121	»	Polverara	23,375.86	2.33
122	»	Saletto	13,414 08	—
123	»	S Margherita d'Adige	17,806.88	1.897
124	»	Trebaseleghe	28,439.83	1.15
125	Palermo	Alia	13,315.59	0.5687
126	»	Alimena	19,374.84	1.0768
127	»	Belmonte Mazzagno	8,765.57	—
128	»	Campoflorito	9,012.48	1.1622
129	»	Carini	72,250.63	1.1840
130	»	Collesano	22,472 41	0 5435
131	»	Ficarazzi	7,433 41	0.6802
132	»	Polizzi Generosa	20,436.02	0.6193
133	»	S. Cristina Gela	11,882 19	1.1529
134	»	Sciara	8,104.76	0.7499
135	»	Sclafani	19,286 73	0 5730
136	Parma	Calestano	29,484.—	3.1730
137	»	Lesignano di Palmia	19,000.—	—
138	»	Parma	126,000.—	—
139	Pavia	Cerignale	3,283 30	1.89115
140	»	Dorno	27,195 85	0.79272
141	»	Inverzo { fraz. Inverno	6,419 06	0.65679
		Inverzo { id. Monteleone	3,758.84	0.75226
142	»	Rea	6,125 70	3.41044
143	Piacenza	Vigolzone	24,418.18	0.96780

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
144	Pisa	Capannoli	10,806.41	0 9269
145	»	Cascina	54,079.76	0.5939
146	»	Castagneto	31,682.37	1.4149
147	Porto Maurizio	Cipressa	8,000.—	—
148	Roma	Campagnano di Roma	47,542.28	1.05666
149	»	Castel Gandolfo	18 079.84	1.44423
150	»	Formello	7,611.78	0 922571
151	»	Gavignano	4,843 56	0.80767
152	»	Gerano	8,896.02	1.152
153	»	Mentana	15,000.45	1.22025
154	»	Montelibretti	44,532.44	2.75837
155	»	Monterosi	9,744.90	1.71783
156	»	Montorio Romano	7,196 37	2.1975184
157	»	Moricone	7,240.10	1.487
158	»	Morlupo	8,755.54	0.852281
159	»	Palombara Sabina	45,256.48	1.809645
160	»	Roccalvecce	7,239.30	1.158348
161	»	Scrofano	10,047.43	1.14275
162	»	Sermoneta	26,353.71	0.766755
163	Rovigo	Castelguglielmo	32 267.68	1.6176
164	»	Contarina	30,046 85	2 0872
165	»	Villanova Marchesana	23,099.93	1.7505
166	Salerno	Ottati	3,176.78	0.53033
167	Siracusa	Buscemi	20,935.45	1.34020
168	»	Siracusa	189,609.01	1.21274
169	Treviso	Borso { frazione Borso	4,777.71	1.1616
		id. S. Eulalia	3,715.36	2.5426
		id. Semonzo	8,771.83	2.0375
169 bis	»	Cavaso	16,592.70	1.9250
170	Udine	Castions di Strada	10,901.15	0.875202
171	»	Clauzetto	16,207.60	4 48282
172	»	Cordenons	22,417.25	1.9005
173	»	Corno di Rosazzo	4,734.26	0 76
174	»	Dignano { fraz. Dignano	3,569.26	1 40764
		id. Bonzicco	1,018 35	1.3284
		id. Carpacco	3,180.71	1.4813
175	»	Enemonzo frazione Quinis	1,981.39	3.59364
176	»	Erto Casso	4,615 61	4.18581
177	»	Fanna	9,569.74	1.81413
178	»	Fiume { fraz. Fiume	9,909.51	1 27
		id. Cimpello	2,768.25	1.2243
179	»	Frisanco	11,955 36	3 4235
180	»	Gonars	17,256.07	1.253
181	»	Lestizza, fraz. di Villacaccia	2,243.11	1.35
182	»	Maiano { fraz Maiano	13,377 83	1.72
		id. Susans	4,979.87	1.40
183	»	Manzano	12,089.87	0.90
184	»	Moggio Udin. { fr. Moggio di Sopra	2,459.89	1.67
		fr. Ovedasso	917.18	2 00
185	»	Moimacco frazione di Bottenico	1,902.34	0.9250
186	»	Morsano	12,686.51	1.4219606
187	»	Palazzolo dello Stella	10,375.82	1.11
188	»	Palmanova	22,991.52	1 02662
189	»	Porcia	13,035.23	1.40
190	»	Porpetto	6,876.73	1.12
191	»	Pozzuolo del Friuli	16,130.15	1.25
192	»	Raccolana	6,741.28	3.4316
193	»	Raveo	3,224 10	2 93
194	»	Resiutta	1,234 29	0 90838
195	»	Rive d'Arcano { fr. Rive di Arcano	7,338.—	1.40
		fr. Arcano Super.	3,765.90	1.40
196	»	San Daniele del Friuli, frazione di Villanova	3,660.46	1.62661
197	»	S. Quirino	17,322.26	1.71080
198	»	S. Vito di Fagagnana	9,170.37	2.25
199	»	S. Vito al Tagliamento	33,498 07	1.04
200	»	Sedegliano	20,868.10	1.48
201	»	Socchieve { fraz. di Dilignidis	630.50	1.30
		id. Lungis	517.78	1.50
		id. Nonta	179.84	1.00
		id. Socchieve	646.09	0.80
		id. Viaso	474.50	2 00
202	»	Trasaghis	2,064.76	3.1459
203	Udine	Travesio	7,488.01	2.2648
204	»	Tricesimo { fraz. Adra	5,831.69	1.60
		id. Laipacco	1,378.41	1.60
205	»	Vito d'Asio	16,964.05	4.06

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

Il Numero **390** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 15 luglio 1875 n. 2627 (serie 2ª), col quale è approvato il regolamento della R. Calcografia di Roma;

Veduto il R. decreto 11 luglio 1877 n. 3975 (serie 2ª), col quale è approvato il ruolo normale del personale addetto alla R. Calcografia di Roma;

Visto che i Nostri decreti 22 gennaio 1891 n. 47 e n. 48, coi quali venivano approvati un nuovo regolamento ed un nuovo ruolo normale della R. Calcografia di Roma, non ebbero piena esecuzione, perchè fu riconosciuto necessario riformare altrimenti la Calcografia stessa;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1892 n. 760, che richiama in vigore il ruolo della R. Calcografia di Roma, approvato col predetto decreto 11 luglio 1877 n. 3975;

Veduto il fondo stanziato al capitolo 44 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1893-94;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il regolamento e il ruolo organico della R. Calcografia di Roma, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti approvati coi Regi decreti 15 luglio 1875 n. 2627 e 22 gennaio 1891 n. 47 e il ruolo normale, approvato col R. decreto 11 luglio 1877 n. 3975, richiamato in vigore coll'altro R. decreto 30 dicembre 1892 n. 760.

Art. 3.

Il regolamento e il ruolo organico, annessi al presente decreto, avranno effetto dal giorno 1° luglio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Per il Guardasigilli*: GIOLITTI.

REGOLAMENTO E RUOLO ORGANICO della Regia Calcografia di Roma

CAPO 1.

Ufficio della Regia Calcografia e personale

Ufficio.

Art. 1.

La Regia Calcografia ha per fine la illustrazione del patrimonio artistico e storico nazionale, mediante la riproduzione con incisione a mano o meccanica delle opere più segnalate, per serbarne il ricordo e divulgarne la conoscenza.

Art. 2.

Per conseguire il suo fine la Regia Calcografia commette mediante pubblico concorso le opere da riprodursi colla incisione a mano, e mantiene una sala di studio per i varii sistemi di questa incisione.

Per la incisione meccanica la Regia Calcografia è fornita di un laboratorio speciale, in cui sono adoperati i migliori mezzi suggeriti dalla scienza, e quando per qualsivoglia ragione non le convenga provvedere coll'opera del proprio laboratorio, commette pure per pubblico concorso le opere da riprodursi meccanicamente.

Una stamperia, un magazzino ed una sala di smercio servono a divulgare la conoscenza delle opere riprodotte.

Personale.

Art. 3.

Il personale della Regia Calcografia è composto di un soprintendente, un direttore dell'incisione, un direttore della fotoincisione, un segretario-economo, uno stampatore, due commessi, quattro inservienti, di cui uno magazziniere, un altro per il laboratorio d'incisione meccanica, il terzo torcoliere e il quarto portiere, stipendiati secondo il ruolo organico annesso al presente regolamento.

Art. 4.

La nomina a ciascuno dei predetti uffici, eccettuati i due commessi e i quattro inservienti, è fatta per pubblico concorso per titoli, ed alle condizioni stabilite dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 5.

Le prime nomine agli uffici da conferirsi per concorso sono fatte per decreto ministeriale in via di esperimento per un biennio, trascorso il quale il Ministro può procedere alla nomina definitiva.

Art. 6.

Per ciò che concerne l'indirizzo artistico della Regia Calcografia, il Ministro della Pubblica Istruzione interroga quando lo creda utile la Giunta di belle arti, nel qual caso la Giunta può aggregarsi due incisori competenti nei diversi sistemi d'incisione.

CAPO 2.

Ordinamento del servizio.

Concorsi per incisioni a mano.

Art. 7.

Le opere da riprodursi mediante concorsi per incisioni a mano sono designate dal Ministro, il quale determina il genere di riproduzione, il prezzo per la esecuzione del lavoro e le norme per i programmi di concorso, su proposta del soprintendente della Regia Calcografia, sentito, quando occorra, il parere della Giunta di belle arti.

Art. 8.

I concorsi sono banditi dalla Regia Calcografia in ragione dei fondi disponibili, almeno un anno avanti il termine fissato per la presentazione dei titoli di cui all'art. 9.

I concorsi hanno luogo fra tutti gli artisti italiani, eccettuati quelli che eseguiscano lavori per la Regia Calcografia e i componenti la Giunta di belle arti.

Il prezzo di ciascun lavoro d'incisione è notificato agli artisti nel tempo stesso in cui si bandisce il concorso.

Art. 9.

Il concorso consiste nel disegno dell'opera da incidersi, il quale deve essere eseguito dal concorrente stesso nel modo e nel tempo determinati dal Ministro.

Oltre il disegno ogni concorrente deve presentare prove di incisione che dimostrino la sua abilità tecnica come incisore.

Nel caso in cui non risulti evidente che le prove presentate siano opera della mano del concorrente, questi è tenuto a fare una prova nelle condizioni che saranno determinate dal Ministro.

Art. 10.

Il ministro giudica il concorso promovendo a norma dell'art. 6 il voto della Giunta di belle arti sulle prove d'incisione e sui disegni presentati dai singoli concorrenti.

I lavori presentati al concorso sono esposti al pubblico per quel numero di giorni che è determinato dal Ministro caso per caso. Il giudizio è dato durante la esposizione al pubblico.

Art. 11.

Gli incisori residenti in Roma, a cui sono allogate opere in seguito ai concorsi, fanno a loro spese le prove di stampa coll'opera dello stampatore della Regia Calcografia, in presenza del soprintendente o del direttore dell'incisione da lui delegato.

È però data facoltà ai detti incisori di far tirare le prove da altri stampatori di loro scelta, purchè ciò avvenga sotto la responsabilità degli incisori medesimi, entro la Calcografia, con preventivo avviso da darsi al soprintendente, il quale vigila o fa vigilare la operazione dal direttore dell'incisione.

Le dette prove sono bollate dall'amministrazione della Regia Calcografia e registrate, segnando nel registro la data ed il numero delle medesime.

Art. 12.

Gli incisori non residenti in Roma e a cui siano allogate opere in seguito ai concorsi, devono fare le loro prove su fogli tutti indistintamente bollati dalla Regia Accademia del luogo in cui risiedono, la quale delega un suo funzionario ad assistere alla tiratura delle medesime, segnandone su apposito registro la data ed il numero.

Art. 13.

Il Ministro vigila sul buon andamento dei lavori in corso d'incisione, promovendo a norma dell'art. 6 il voto della Giunta di belle arti sulle prove di stampa.

La Giunta di belle arti esprime per iscritto i suggerimenti e le istruzioni che creda di dare, e gli incisori esprimono a loro volta per iscritto gli schiarimenti e le ragioni relative al procedimento del lavoro.

Art. 14.

Quando il lavoro procede regolarmente il Ministro, su proposta del soprintendente, concede acconti in ragione dell'avanzamento constatato del lavoro medesimo.

Quando il lavoro non procede in modo soddisfacente, il Ministro revoca il contratto mediante l'applicazione delle relative clausole di caducità.

Art. 15.

Quando un lavoro è collaudato con quelle forme che il Ministro determina, le prove fatte durante il corso del lavoro stesso sono consegnate alla Regia Calcografia, unitamente al rame; e il Ministro assume la proprietà artistica dell'opera.

Sala di studio.

Art. 16.

L'insegnamento nella sala di studio è impartito dal direttore della incisione.

Art. 17.

Alla sala di studio sono ammessi coloro che ne fanno domanda, quando il Ministro, su proposta del sopraintendente, riconosce di sufficiente garanzia gli attestati accademici ed i disegni presentati.

Art. 18.

Agli ammessi alla sala di studio sono forniti dalla Regia Calcografia, gratuitamente, per le esercitazioni, soltanto i principali materiali; i quali rimangono sempre di proprietà della Calcografia stessa.

Per i materiali di consumo, come lastre, vernici, carta, punte, bulini ed altri attrezzi minuti, ognuno provvede a sè.

Art. 19.

Fra le nozioni ritenute necessarie è compresa la stampatura delle prove incise, e la istruzione per la tiratura delle dette prove è impartita dallo stampatore della Regia Calcografia, sotto la vigilanza del direttore dell'incisione.

Art. 20.

La durata del corso e il programma sono determinati con decreto ministeriale.

Laboratorio d'incisione meccanica.

Art. 21.

Il laboratorio d'incisione meccanica fa direttamente, ove occorra, le negative su lastre, o preparate dal commercio, o preparate nel laboratorio stesso al collodio, eseguisce le incisioni in rame per la calcografia, senza ritocchi, e all'uopo prepara zinchi per tipografia; dà prove su carta preparata al carbone, o su altra carta atta a ritocchi ecc.

Art. 22.

A questo fine il laboratorio è fornito di quanto occorra per la perfetta esecuzione dei lavori, ed ha un locale adatto alle riproduzioni.

Art. 23.

L'opera del laboratorio è a diretto servizio del Ministro della Pubblica Istruzione, ma può anche essere posta dal Ministro a servizio di istituti o di enti dipendenti, o di altre Amministrazioni dello Stato, che rimborseranno le spese effettive.

Art. 24.

Le norme necessarie ad assicurare il miglior procedere del laboratorio sono determinate con decreto ministeriale.

Concorsi per incisioni meccaniche.

Art. 25.

Per i concorsi d'incisioni meccaniche la R. Calcografia dà pubblico avviso, indicando le opere da riprodursi e il prezzo del lavoro.

Art. 26.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, sono tenuti a presentare un negativo su vetro non ritoccato, la prova fotografica del negativo stesso ed almeno una prova di fotoincisione eseguita da loro.

Art. 27.

La validità dei titoli è riconosciuta dal Ministro su proposta del sopraintendente.

Gli ammessi al concorso sono autorizzati a recarsi sul posto nel periodo di tempo fissato per presentare una prova su lastra, carta e metallo.

Art. 28.

Le prove presentate sono esposte al pubblico per quel numero di giorni che il Ministro determina caso per caso, e il concorso è giudicato dal Ministro durante la esposizione, sentita, ove occorra, a norma dell'art. 6, la Giunta di belle arti.

Art. 29.

In seguito al giudizio, il lavoro da farsi è commesso al concorrente riconosciuto migliore.

Art. 30.

È proibito ai concorrenti di mettere in commercio le prove di concorso, riservandosi il Governo la proprietà artistica dell'opera.

Art. 31.

I concorrenti sono tenuti a cosegnare alla Regia Calcografia tutte le loro prove. Quelle su metallo, o su lastra, sono cancellate in presenza dei concorrenti; e il materiale è restituito. Quelle su carta sono bruciate.

Stamperia.

Art. 32.

La stamperia è fornita delle macchine, degli attrezzi e dei materiali necessarii alla impressione ed alla perfetta tiratura delle stampe e delle riproduzioni meccaniche per la vendita, nonchè delle prove che servono agli incisori per l'avanzamento dei lavori in corso di incisione.

È proibita in essa la stampa per terzi, all'infuori dei casi in cui il Ministro, riconosciuta la possibilità e la convenienza, abbia dato la necessaria autorizzazione.

Art. 33.

I rami in corso di stampa sono dati in consegna dal segretario-economo allo stampatore, il quale li conserva per tutta la durata della stampa, sotto la propria responsabilità, in un armadio speciale di cui tiene la chiave.

Qualora in un solo giorno si debba fare la stampa di più rami, non se ne consegna uno nuovo se non dopo ritirato quello stampato antecedentemente

Art. 34.

La carta per l'impressione dei rami, prima di essere consegnata allo stampatore, è contrassegnata in margine con un bollo a secco, avente la iscrizione « *Regia Calcografia* » il quale bollo è costodito dal sopraintendente e adoperato d'ordine di lui in istanza chiusa.

Art. 35.

Il sopraintendente, o per esso il direttore della incisione o della fotoincisione, assiste al cominciamento della stampa di ogni singolo rame, per dare allo stampatore le norme necessarie ad assicurare il migliore risultato artistico del lavoro; o vigila affinchè il lavoro proceda regolarmente.

Art. 36.

Il segretario-economo vigila sull'operazione della impressione per garantire che non sia superato il numero delle stampe ordinate; riceve dallo stampatore le nuove stampe e le custodisce finchè, separati dal sopraintendente, o dalla persona da lui delegata, gli scarti dalle buone, queste ultime non siano state riposte in magazzino.

Art. 37.

Le stampe scartate sono bollate con inchiostro grasso sopra una parte chiara dell incisione, e riposte in un magazzino speciale; dal quale possono essere estratte d'ordine del sopraintendente, tenendone nota regolare, per adoperarle come prove sul verso rimasto disponibile.

Art. 38.

Le prove di scarto che servirono agli incisori per l'avanzamento del lavoro sono bruciate in presenza degli artisti; quelle ritenute buone sono bollate con inchiostro grasso in parte chiara, per modo che non possano servire se non come campioni.

Art. 39.

Ogni sera si segna su apposito registro il quantitativo delle stampe fatte in giornata dallo stampatore, indicando il soggetto ed il numero rispettivo di catalogo se si tratta di stampe catalogate, il soggetto ed il nome dell'artista se si tratta di prove speciali.

Art. 40.

Annesso alla stamperia è un laboratorio per l'acciaiatura, allo scopo di preservare i rami dal logorio e di evitarne la esportazione dall'Istituto.

La persona addetta all'acciaiatura è retribuita a cottimo, e non può eseguire nel laboratorio altri lavori all'infuori di quelli commessi dall'Istituto stesso.

Magazzino.

Art. 41.

Il magazzino della R. Calcografia è diviso in due sezioni, una per i rami ed una per le stampe.

Art. 42.

I rami sono classificati e custoditi entro gli scaffali di un magazzino costituito da due ambienti: antimagazzino e magazzino propriamente detto.

L'antimagazzino è chiuso da una porta a due serrature con chiavi di diverso scontro, delle quali una è tenuta dal sopraintendente ed una dal segretario-economo.

Il magazzino propriamente detto è chiuso da un'altra porta, con serratura a scontro differente dai precedenti, della quale tiene la chiave un delegato del Ministro.

Art. 43.

Ogni volta che occorre adoperare rami, se ne presenta al Ministro una nota firmata dal sopraintendente, nella quale nota è dichiarato a che debbano servire, il soggetto e il numero del catalogo; e, se occorrano per essere impressi, il quantitativo delle stampe che si vogliono tirare.

Art. 44.

Quando il Ministro ha approvato la nota, i rami sono estratti dal magazzino alla presenza dei tre depositari delle chiavi, e portati nell'antimagazzino.

In questa occasione si ripongono nel magazzino i rami ultimamente adoperati e quelli ultimamente eseguiti.

Il segretario-economo ne registra il movimento su apposito libro in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Ministro, uno resta presso il sopraintendente, il terzo presso il segretario-economo medesimo.

Art. 45.

Dai rami logori da ritoccarsi non si traggono stampe. Quando si tratti di ritoccare i detti rami il sopraintendente, presi gli ordini del Ministro, provvede all'opera dei ritocchi.

Art. 46.

Le stampe sono classificate come i rami nei rispettivi scaffali e custodite coi riguardi voluti per la loro conservazione nel magazzino chiuso a tre chiavi come quello dei rami.

Art. 47.

L'estrazione delle stampe per lo smercio si fa colle cautele prescritte per i rami, tenendo un apposito registro del movimento delle medesime. Questo registro è fatto in tre esemplari di cui uno è trasmesso al Ministro, uno resta presso il sopraintendente ed uno presso il segretario-economo.

Art. 48.

Quando si fa la estrazione delle stampe si registra per ogni numero il quantitativo delle copie rimanenti in deposito. La registrazione è fatta in apposita finca dei tre esemplari del registro di cui all'articolo precedente.

Art. 49.

Inoltre quando si estraggono le stampe si contrassegnano tutte con un bollo a secco, differente da quello che serve per la carta da stampare, avente la iscrizione «*Regia Calcografia*». Il bollo deve toccare lo stampato e l'operazione deve essere fatta alla presenza del commesso che prende in consegna le stampe.

Art. 50.

Nell'occasione in cui si estraggono le stampe per lo smercio si depositano le nuove, avvertendo che quelle che meritano particolare attenzione siano coperte di carta sugherina.

Art. 51.

Delle stampe in un sol foglio se ne estraggono dieci copie per volta, delle opere composte di più fogli tre copie.

Sala di smercio.

Art. 52.

La sala di smercio è chiusa con due chiavi, una delle quali è tenuta dal segretario-economo, una dal primo commesso.

Art. 53.

Le stampe necessarie allo smercio sono richieste al sopraintendente dal primo commesso.

Il sopraintendente provvede alla consegna delle medesime per mezzo del segretario economo, a cui il primo commesso rilascia regolare ricevuta.

Art. 54.

La vendita è trattata, sia personalmente nella sala, sia per corrispondenza, dai commessi; i quali secondo gli ordini del sopraintendente danno la opportuna pubblicità per mezzo di giornali, cataloghi e circolari alle stampe di cui è provvisto l'Istituto ed a quelle in corso di esecuzione, e propongono tutti quei mezzi che, senza pregiudizio alla libera industria, valgano a dare incremento allo smercio delle opere.

Allo scopo di facilitare lo smercio si possono fare contratti con negozianti particolari per la vendita anche all'estero, concedendo gli sconti che il Ministro determina.

Art. 55.

Le vendite sono registrate regolarmente dai commessi e dal segretario-economo, notando sul registro i numeri e i prezzi di catalogo delle stampe vendute ed, ove ne sia il caso, i loro prezzi netti.

Art. 56.

Le stampe portate dal magazzino nella sala di smercio non possono più per nessune motivo rientrare in magazzino. Quando sono guaste, o comunque inservibili per lo smercio, devono essere depositate nello scaffale degli scarti, debitamente notate.

Art. 57.

In un ambiente attiguo alla sala di smercio è tenuta una collezione di prove scelte come documento di tutte indistintamente le incisioni della Calcografia, avvertendo che le nuove incisioni vi devono essere immediatamente rappresentate, e che per le antiche, ove non esistono prove buone, si devono fornire impressioni apposite nello stato in cui sono presentemente i rami.

La detta collezione costituisce il campionario della Calcografia. Ciascuna stampa del campionario è accompagnata dalla necessaria illustrazione.

CAPO 3.

Attribuzioni del personale

Sopraintendente.

Art. 58.

Il sopraintendente è responsabile della perfetta attuazione del nuovo ordinamento dato alla R. Calcografia e della esatta osservanza per parte di tutto il personale delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 59.

Fa al Ministro le proposte che crede più utili per assicurare che proceda regolarmente il servizio relativo ai concorsi e alla sala di studio per la incisione a mano, al laboratorio e ai concorsi per la incisione meccanica, alla stamperia, al magazzino, alla sala di smercio.

Art. 60.

Presiede all'amministrazione, provvedendo che per la incisione a mano e per quella meccanica si tengano distinti i rami, le prove, le stampe e i loro cataloghi, nonchè gli acquisti e lo smercio; cosicchè, pur essendo unico il personale amministrativo, l'azienda amministrativa sia distinta.

Direttore della incisione.

Art. 61.

Il direttore dell'incisione vigila secondo le disposizioni del presente regolamento sulla tiratura delle prove di stampa degli artisti che hanno i rami in corso di incisione, insegna agli ammessi alla sala di studio i diversi sistemi d'incisione a mano, ritocca se richiesto, i rami preparati dal laboratorio di incisione meccanica ed assiste ai ritocchi di fotoincisioni che venissero fatti da altri artisti, vigila sulla stamperia, assiste alla introduzione dei rami e delle stampe nei magazzini ed ha tutte le altre attribuzioni relative all'arte sua che gli sono assegnate dal sopraintendente.

Direttore della fotoincisione.

Art. 62.

Al direttore della fotoincisione è affidato il laboratorio per la incisione meccanica e però gli spetta:

1. fare, quando occorrano, le negative delle opere da incidersi, o adoperando lastre preparate dal commercio, o preparando prima direttamente nel laboratorio le lastre al collodio;

2. eseguire le incisioni in rame per la calcografia, senza ritocchi, ed all'uopo prepara zinchi per tipografia;

3. eseguire prove fotografiche su carta al carbone, e su altra carta atta al ritocco ecc.

Egli ha a disposizione per il laboratorio un inserviente, il quale provvede anche al buon ordine ed alla pulizia dei locali in cui è il laboratorio medesimo.

Art. 63.

Il direttore della fotoincisione deve tenersi al corrente di tutti i nuovi ritrovati della scienza relativi alla fotografia ed alla incisione meccanica.

Segretario-economo.

Art. 64.

Il segretario-economo, come depositario di una delle chiavi dei magazzini e della sala di smercio, prende parte, secondo gli ordini del sopraintendente ed il disposto del presente regolamento, alla operazione di introduzione e di estrazione dei rami, delle stampe e della carta da stampare; e come consegnatario dei materiali necessari alla calcografia tiene le chiavi dei depositi di qualunque genere di questi materiali.

Art. 65.

Tiene in consegna le carte, le prove, le stampe, che non siano state riposte in magazzino, nonchè le stampe difettose e i rami estratti dal loro deposito per farne la impressione.

Art. 66.

Constatata la necessità di stampare nuovi esemplari, presenta al sopraintendente la nota munita della sua firma, dei rami all' uopo occorrenti, la quale nota è conservata dal sopraintendente per controllo.

Art. 67.

Ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri di contabilità, da stabilirsi secondo le istruzioni del Ministro.

Art. 68.

Compila, a tempo opportuno, su registro a madre e figlia, le richieste da firmarsi dal sopraintendente per l'acquisto del materiale così per i lavori della calcografia, come per la stamperia e l'ufficio; il quale acquisto è fatto d'ordine del sopraintendente o dal segretario-economo o dai funzionari addetti ai veri servizi, secondo che sarà richiesto dalle esigenze dei servizi medesimi.

Art. 69.

Nei primi tre giorni di ciascun mese prepara per il Ministro un quadro dimostrativo del movimento avvenuto nel mese precedente, nonchè il conto delle spese occorse nel mese scaduto, e dei pagamenti da farsi.

Art. 70.

Tiene il registro di tutte le vendite che si vanno facendo dalla Calcografia, e compila ogni trimestre ed a fine d'anno i conti trimestrali ed annuali da presentarsi al Ministro.

Art. 71.

Tiene al corrente il campionario e l'inventario generale della Calcografia.

Stampatore.

Art. 72.

Lo stampatore deve attendere alla impressione ed alla perfetta tiratura delle stampe e delle riproduzioni meccaniche per la vendita.

Art. 73.

Ha sotto la propria dipendenza e sotto la propria responsabilità un inserviente, che lo aiuta come torcoliere calcografo.

Il predetto inserviente provvede anche al buon ordine ed alla pulizia del locale in cui è la stamperia.

Art. 74.

E' proibito allo stampatore di stampare per estranei, senza che il sopraintendente, autorizzato dal Ministro, gliene dia ordine espresso.

Art. 75.

Data la necessità di lavorare straordinariamente presta la maggiore opera necessaria, secondo gli ordini del sopraintendente e per quel compenso che il sopraintendente stesso determina.

Art. 76.

Dopo stabilite le norme per la impressione, di cui all'art. 35, lo stampatore è tenuto a dare tutte prove buone. Se dà prove cattive per imperizia è tenuto ad aggiustare a proprie spese quelle che possono essere aggiustate. Per le altre paga il valore della carta.

Art. 77.

Appena terminata la tiratura pulisce bene i rami dallo inchiostro rimasto nei solchi e li restituisce al segretario-economo, diligentemente incerati o verniciati.

Art. 78.

Lo stampatore insegna, a norma dell'art. 20, l'impressione in tutti i suoi particolari agli ammessi alla sala di studio.

Commessi.

Art. 79.

I commessi sono incaricati dello smercio delle stampe, e trattano la vendita, riforniscono la sala di smercio e registrano le vendite fatte, secondo il disposto del presente regolamento.

Art. 80.

Aiutano il segretario-economo nelle sue funzioni e nella tenuta dei registri, e tengono essi stessi quei registri, che secondo le esigenze del servizio sono assegnati a loro dal sopraintendente.

Art. 81.

Fanno le copie dei documenti d'ufficio e tengono il protocollo della corrispondenza.

Inservienti, magazziniere e portiere.

Art. 82.

L'inserviente magazziniere presta il servizio manuale necessario a tenere in ordine le stampe nei rispettivi scaffali, così nei locali per lo smercio come nei magazzini, bolla le stampe, cura la pulizia dei locali non destinati a stamperia od a laboratorio per la incisione meccanica, e fa per il servizio della Calcografia, come il portiere, quanto altro gli venga ordinato dal sopraintendente.

Disposizioni generali.

Art. 83.

Per tutte le provviste occorrenti alla Calcografia i funzionari addetti ai vari servizi, devono fare domanda scritta al segretario-economo, indicando gli oggetti da provvedersi, il prezzo presunto ed il luogo di acquisto.

Il segretario-economo fa la necessaria richiesta.

Art. 84.

Ciascun funzionario è responsabile della buona conservazione del materiale che gli è assegnato per il servizio a cui è addetto.

Art. 85.

È proibito a tutti i funzionari della Calcografia di assumere per proprio conto lavori, che possano essere in concorrenza o a pregiudizio della Calcografia stessa.

In caso di contravvenzione a questo divieto il sopraintendente ha l'obbligo di presentare al Ministro un rapporto per gli opportuni provvedimenti.

Art. 86.

Il servizio effettivo giornaliero, così dei laboratori come della sala di smercio, dura dalle 9 ant. alle 5 pom.; e però il personale dello stabilimento si deve trovare al posto, ogni giorno, prima delle 9 e dopo le 5 di quel tanto che a giudizio del sopraintendente occorre per la pulizia e la ventilazione dei locali, per la distribuzione ed il ritiro dei rami e delle stampe e per le altre esigenze del servizio medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 87.

All'obbligo del concorso prescritto dall'art. 4 potrà essere derogato nel dare esecuzione la prima volta al ruolo organico, di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Ruolo organico
del personale della Regia Calcografia di Roma

1 Soprintendente a	L.	4000
1 Direttore dell'incisione	»	3500
1 Direttore della fotoincisione	»	3500
1 Segretario economo	»	3000
1 Stampatore	»	2200
1 Primo commesso	»	2200
1 Secondo commesso	»	1700
1 Inserviente magazziniere	»	1400
3 Inservienti (a L. 1000)	»	3000
Totale	L.	24500

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
MARTINI.

Il Numero **391** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 14 della legge 30 marzo 1890 n. 6702 (serie 3a);

Visti i Nostri Regi decreti 7 settembre 1891 n. 546 e 9 novembre 1891 n. 669;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1893 gli stipendi dei sottoindicati funzionari giudiziari sono stabiliti nelle misure seguenti:

Per i vicepresidenti di tribunale civile e penale, annue L. 3800.

Per i giudici di tribunale civile e penale in ordine di anzianità;
dal n. 1 al n. 354, annue L. 3700
dal n. 355 al n. 1064, annue L. 3200.

Per i sostituti procuratori del Re, in ordine di anzianità:
dal n. 1 al n. 59, annue L. 3700
dal n. 60 al n. 178, annue L. 3200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1893.

UMBERTO.

BONACCI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il N. **392** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1888 n. 5598, concernente il ruolo organico del personale tecnico pel servizio speciale della proprietà industriale e pel deposito centrale dei brevetti d'invenzione;

Vista la legge 29 giugno 1893 n. 329, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1893-94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale tecnico pel servizio speciale della proprietà industriale e pel deposito centrale dei brevetti d'invenzione, è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Per il Guardasigilli*: GIOLITTI.

RUOLO ORGANICO del personale tecnico pel servizio speciale della proprietà industriale e pel deposito centrale dei brevetti d'invenzione.

GRADI E CLASSI	Num. dei posti	STIPENDIO ANNUO	
		individuale	per classe
Compilatore dei bollettini di 1a cl.	1	4000	4000
Id. id. di 2a cl.	2	3000	6000
Ufficiale tecnico di 1a classe	1	2500	2500
Id. di 2a id.	2	2000	4000
Id. di 3a id.	2	1500	3000
Totali	8		19500

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il n. 393 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 25 marzo 1883 n. 1262 e 2 luglio 1890 n. 6938, concernenti il ruolo organico degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale;

Vista la legge 29 giugno 1893 n. 329, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1893-94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico degli ispettori delle industrie e dello insegnamento industriale è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

RUOLO ORGANICO degli Ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

GRADO	Num. dei posti	STIPENDIO ANNUALE	
		individuale	complessivo
Ispettori	1	6000	6000
Id.	2	5000	10000
Totali . . .	3		16000

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

LACAVA.

Il Numero 394 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1883 n. 1262, concernente il ruolo organico degli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario;

Vista la legge 29 giugno 1893 n. 329, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1893-94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico degli ispettori dell'agricoltura e dello insegnamento agrario è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, di ordine Nostro, dal Minisiro anzidettc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

RUOLO ORGANICO degli Ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario.

GRADO	Num. dei posti	STIPENDIO ANNUALE	
		individuale	complessivo
Ispettori	1	6000	6000
Id.	2	5000	10000
Totali . . .	3		16000

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

LACAVA.

Il Numero 308 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data delli 8 luglio 1893, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Corato (Bari 6°);

Veduti gli articoli 1 della legge 5 maggio 1891 n. 210 e 80 della legge 22 gennaio 1882 n. 593;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Corato (Bari 6°) è convocato pel giorno 6 agosto p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICCOLINI.

Il Numero CCCXVI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo 26 luglio 1892 di Prospero Moisè Loria, depositato e pubblicato in atti del notaio Giuseppe Sfondrini di Milano, con verbale 29 ottobre 1892;

Veduta la domanda presentata dal Consiglio direttivo della Società Umanitaria, costituitasi in Milano in dipendenza di tale testamento, diretta ad ottenere che detto istituto sia costituito in ente morale ed autorizzato ad accettare il lascito a suo favore disposto nel testamento medesimo;

Veduto lo statuto organico, presentato alla Nostra sanzione, per la detta Società Umanitaria;

Vedute le deliberazioni in proposito emesse dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vedute le leggi 17 luglio 1890 e n. 6972 e 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società Umanitaria sopraccennata è costituita in ente morale ed autorizzata ad accettare il lascito, a suo favore disposta, da Prospero Moisè Loria, col suo testamento olografo 26 luglio 1892, ammontante complessivamente alla somma di L. 10,000,000 (dieci milioni) circa.

Art. II.

E' approvato lo statuto organico presentato alla Nostra sanzione, per detta Società Umanitaria, portante la data del 21 febbraio 1893, composto di 30 articoli, colla seguente aggiunta all'articolo primo: « La detta Società Umanitaria si regge secondo le norme della legge 17 luglio 1890 n. 6972 ».

Un esemplare di detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

Relazione di S. E. *il Ministro dell'Interno* a S. M. il Re, *nell'udienza del 6 luglio 1893, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Mantova.*

SIRE,

Mi onoro rassegnare all'Augusta firma della Maestà Vostra il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Mantova.

Questo eccezionale provvedimento è reso necessario dalla condizione anormale di quella Rappresentanza, la quale, ridotta a meno di due terzi dei suoi componenti per le dimissioni presentate, è omai nell'impossibilità di compiere l'ufficio suo.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Lorenzo Fabris è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreti ministeriali dell'11 luglio 1893:

A Mezzacapo Gaetano Carlo, segretario di 2ª classe in soprannumero nell'Economato generale dei benefizi vacanti in Napoli, con lo stipendio annuo di L. 3,500 dal 1° luglio 1887, è concesso l'aumento sessennale dello stipendio di annue lire 350, dal 1° luglio 1893.

Sono accettate le dimissioni:

di Chiarpa cav. Giuseppe, dall'uffizio di subeconomo dei benefici vancanti in Borgo San Donnino.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 luglio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	23 0	14 7
Domodossola	3/4 coperto	—	26 0	13 8
Milano	3/4 coperto	—	28 1	17 4
Verona	coperto	—	27 4	19 2
Venezia	coperto	calmo	25 1	18 9
Torino	sereno	—	26 3	17 5
Alessandria	1/4 coperto	—	27 7	18 1
Parma	1/4 coperto	—	27 5	18 1
Modena	1/4 coperto	—	26 9	16 6
Genova	1/2 coperto	mosso	25 4	19 5
Forlì	sereno	—	26 3	17 9
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	sereno	q. calmo	23 7	18 0
Firenze	1/4 coperto	—	26 4	17 8
Urbino	sereno	—	25 1	13 7
Ancona	sereno	calmo	26 7	19 3
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	24 6	18 0
Perugia	sereno	—	25 3	15 4
Camerino	sereno	—	23 1	14 5
Chieti	sereno	—	28 0	13 0
Aquila	sereno	—	23 0	12 1
Roma	sereno	—	28 8	17 3
Agnone	sereno	—	22 2	13 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	25 6	18 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	24 1	19 3
Potenza	sereno	—	20 5	12 9
Lecce	1/4 coperto	—	28 0	18 7
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	calmo	29 5	19 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	20 9
Palermo	sereno	calmo	32 9	15 5
Catania	sereno	calmo	28 3	19 3
Caltanissetta	sereno	—	29 2	16 8
Siracusa	sereno	calmo	30 3	21 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 giugno 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 759,7

Umidità relativa a mezzodì 51

Vento a mezzodì . . . . . . SW moderato.

Cielo . . . . 1/2 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 28°,5. Minimo 17°,3.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 18 luglio 1893.

In Europa pressione bassa intorno alla Svezia meridionale, a 767 mm. lungo la costa occidentale della Francia. Copenaghen 751; Zurigo 762; Golfo di Guascogna 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; venti freschi intorno al ponente nel Tirreno; alcune pioggie sull'alto versante adriatico; temperatura qua e là aumentata.

Stamane: cielo coperto all'estremo Nord, generalmente sereno altrove; barometro a 764 mm. a Cagliari, a 763 a Palermo, sensibilmente depresso a 758 mm. nella valle padana.

Mare mosso o agitato nell'alto Tirreno.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche temporale sull'Italia superiore, sereno al Sud.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 18. — Là scorsa notte è scoppiato un incendio nella *City* presso Santa Maria e Burger street.

Cinquanta *entrepôts* sono attualmente distrutti.

Le perdite sono considerevoli.

Il fuoco continua.

TORINO, 16. — Il Bollettino di stamane sullo stato di salute di S. A. R. il Conte di Torino reca:

« Iersera e nella scorsa notte vi è stata leggera recrudescenza

« Nulla di anormale ».

MALTA, 18. — Nella odierna seduta del Consiglio di guerra, tenuta per discutere sulla perdita della corazzata *Victoria*, lord Gillford luogotenente di bandiera, chiamato come testimonio, ha dichiarato che, dopo la collissione fra la *Victoria* e la *Camperdown*, l'ammiraglio Tryon gli disse che il disastro era avvenuto unicamente in seguito a suo errore.

LEOPOLI, 18. — Un comunicato ufficiale dice che dalla autopsia dell'operaio proveniente dall'Ungheria, e morto a Sanok il 13 corr., risulta che la morte ebbe luogo in seguito ad un attacco di gastro enterite acuta e non di colera.

MARSALA, 18. — Fu oggi inaugurato il nuovo acquedotto.

Pronunziò un discorso il sindaco Spanò.

Fu indi inaugurato nella sala municipale un busto a Giuseppe Damiani, padre dell'on. Abele Damiani.

L'avv. Grignani commemorò applauditissimo Giuseppe Damiani.

Nel pomeriggio vi sono corse e tombola di beneficenza.

La città è animatissima.

NEW-YORK, 18. — Il *New-York Times* ha da Nicaragua:

« Una riunione dei principali personaggi del Nicaragua ha nominato il generale Zavala, presidente della Repubblica ».

COSTANTINOPOLI, 18. — Secondo le attuali disposizioni il Kedive partirà venerdì direttamente per l'Egitto.

TORINO, 18. — La Principessa Letizia è qui giunta alle 2,10 pomeridiane.

LONDRA, 18 — Il *Daily News* afferma che i reclami fatti dalla Francia al Governo Siamese sono giusti e ragionevoli, e che sarebbe pericoloso per l'Inghilterra l'incoraggiare il Siam a resistervi.

LONDRA, 18 — Tutti i giornali rilevano che il mantenimento dell'indipendenza e dell'integrità del Siam e ciò che più importa nella soluzione della vertenza franco-siamese.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 luglio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	94,77 1[2		— —
			RENDITA 5 0[0 2.a grida	94,75	94 75			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			59 75
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			102 75
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			105 —
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.					
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —1
aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			445 —
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			442 —
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			415 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			486 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			491 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			657 —2
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			528 —3
luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1270 —
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
luglio 93	300	300	» » Generale		— —	302		— —4
genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300 —
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —
luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.)		— —			440 —5
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —
genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			761 —
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1100 —6
genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	242 242 1[2		— —
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			59 —
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			272 —
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	217 1[2		— —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			320 —
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			140 —
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			24 —
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	41 40 1[2		— —
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
luglio 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 —7
»	[illegible]	125	» Fondiarie Vita		— —			235 —8
			Obbligazioni diverse.					
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			295 —9
» 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —
» 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			466 —
aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —
»	250	250	» 4 0[0		— —			164 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 luglio 93	500	[illegible]	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI

Ex coup. L. 2,17

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
17 luglio 1893.
Consolidato 5 0[0 . . . L. 94 787
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . » 92 597
Consolidato 3 0[0, nominale . . » 60 068
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 58 762
Il Vice Presidente, ff di Presidente: R. TITTONI.

1) ex coup. £. 12,50 — 2) id. div. £. 23,50 — 3) id. id. £. 12,50 — 4) ex coup. £. 7,50 — 5) id. £. 12 — 6) id. £. 12,50 — 7) id. £. 4 — 8) id. £. 7,50 — 9) id. £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		107 62 1/2
	Parigi	Cheques		108 25
2 1/2	Londra	90 giorni		27 14
	»	60 giorni		
	»	Cheques		27 30
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 28 luglio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	97 35
» 3 0[0	60 30
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	105 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	415 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	490 —
Az. Fer. Meridionali	693 —
» » Mediterraneo	543 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	400 —
» » Generale	318 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	135 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	465 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	765 —
» » Acqua Marcia	1112 —
» » Condot. d'ac.	263 —
» » Gen. Illumin.	272 —
» » Tramway Om.	222 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	135 —
» » Immobiliare	65 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	230 —
» » Mat. Later.	145 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 —
» » Metallurgica Italiana	140 —
» » della Piccola Borsa	202 —
» » Caoutchouc	24 —
» » An. Piem. di Elettr.	225 —
» » Risanamen.	55 —
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75 —
» » Fond. Vita	235 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	355 —
» » » 4 0[0	160 —
» » Ferroviarie	305 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240